

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002

**Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002). (Deliberazione n. 123/2002).**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO<sub>2</sub> e altri gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunita';

Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo 2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreche' alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilita';

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York nel 1992, concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attivita' umane al sistema climatico";

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1513/2002 del 27 giugno 2002 per l'adozione del "Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione" che individua tra le sette priorita' tematiche di ricerca del programma specifico "Integrating and strengthening the European Research Area" quella dello "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi" (sesta priorita), comprendente anche le attivita' di ricerca in materia di energia e di trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in materia ambientale ed energetica;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito l'istituzione di un "Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia";

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo;

Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137, (Gazzetta

Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra";

Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida:

"Libro Bianco sulle fonti rinnovabili" - delibera 6 agosto 1999, n. 126, (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999);

"Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali" - delibera 21 dicembre 1999, n. 217, (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000);

"Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici" - delibera 21 dicembre 1999, n. 218, (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2000);

"Programma nazionale per la ricerca sul clima" - delibera 21 dicembre 1999, n. 226, (Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000);

"Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - delibera 15 febbraio 2000, n. 27, (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000);

Vista la propria delibera 19 aprile 2002, n. 35, (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno:

a) riconfermato l'impegno dei Paesi "Annex I" (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), metano (CH<sub>4</sub>), protossido di azoto (N<sub>2</sub>O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>);

b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra Paesi "Annex I" (Joint Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo "Non Annex I" (Clean Development Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading-ET);

c) riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino addizionali, siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO<sub>2</sub>);

d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno

base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

e) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'ambito del meccanismo di JI;

f) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'ambito del CDM, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO<sub>2</sub>;

Vista la nota n. GAB/2002/10007/C dell'8 ottobre 2002 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120/2002 prima citata;

Prende atto

del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in particolare:

A. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea nell'ambito della decisione 93/389/CEE del Consiglio, richiamata in premessa;

Tabella 1

emissioni di ghg al 1990 e al 2000  
per settore di emissione

	Emissioni di GHG [Mt CO <sub>2</sub> eq.]	
	1990	2000
Da usi di fonti energetiche, di cui:	424,9	452,3
industrie energetiche, di cui:.....	147,4	160,8
termoelettrico.....	124,9	140
raffinazione (consumi diretti).....	18,0	17,4
altro.....	4,5	3,4
Industria manifatturiera e costruzioni.....	85,5	77,9
Trasporti.....	103,5	124,7
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione).....	70,2	72,1
Agricoltura.....	9,0	9,0
Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione).....	9,3	7,8
Da altre fonti.....	96,1	94,5
Processi industriali (industria mineraria, chimica).....	35,9	33,9
Agricoltura.....	43,4	42,6
Rifiuti.....	13,7	14,2
Altro (solventi, fluorurati).....	3,1	3,8
Totale . . . .	521,0	546,8

B. dello scenario "tendenziiale" delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010 pari a 579,7 Mt CO<sub>2</sub> eq. come riportato nella tabella 2;

Tabella 2

Scenari di emissione 2010, "tendenziiale"

Anno 2010	[Mt CO <sub>2</sub> eq.]
Da usi di fonti energetiche, di cui:	484,1
industrie energetiche, di cui:.....	170,4
termoelettrico.....	150,1

raffinazione (consumi diretti)....		19,2
altro....		1,1
Industria manifatturiera e costruzioni....		80,2
Trasporti....		142,2
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)....		74,1
Agricoltura....		9,6
Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)....		7,6
Da altre fonti....		95,6
Processi industriali (industria mineraria, chimica)....		30,4
Agricoltura....		41,0
Rifiuti....		7,5
Altro (solventi, fluorurati)....		16,7
Totale . . .		579,7

C. delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi settori da attivare entro il periodo di validita' del Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno consentire di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per 51,8 Mt CO<sub>2</sub>eq./anno nel periodo 2008-2012;

Tabella 3

misure gia' individuate incluse  
nello scenario di "riferimento"

| Riduzione [Mt CO<sub>2</sub>/anno]

Industria elettrica....		26,0
Espansione CC per 3200 MW....		8,9
Espansione capacita' import per 2300 MW....		10,6
Ulteriore crescita rinnovabili per 2800 MW....		6,5
Civile....		6,3
Decreti efficienza usi finali....		6,3
Trasporti....		7,5
Autobus e veicoli privati con carburanti a minor densita' di carbonio (Gpl, metano)....		1,5
Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del trasporto privato....		
Rimodulazione dell'imposizione sugli oli minerali....		2,1

Attivazione sistemi informatico-telematici....		
-----		
Sviluppo infrastrutture nazionali e incentivazione del trasporto combinato su rotaia e del cabotaggio....		3,9
-----		
Totale misure nazionali....		39,8
-----		
Crediti di carbonio da JI e CDM....		12
-----		
Totale misure . . .		51,8

D. dello scenario di riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto degli effetti delle misure di cui al precedente punto C nonché della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di emissioni di gas ad effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO<sub>2</sub>eq. come indicato nella successiva tabella 4;

Tabella 4

scenari di emissione di "riferimento" al 2010

|Anno 2010 [Mt CO<sub>2</sub> eq.]

Da usi di fonti energetiche:....		444,5
-----		
industrie energetiche, di cui:....		144,4
-----		
termoelettrico....		124,1
-----		
raffinazione (consumi diretti)....		19,2
-----		
altro....		1,1
-----		
Industria manifatturiera e costruzioni....		80,2
-----		
Trasporti....		134,7
-----		
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)....		68
-----		
Agricoltura....		9,6
-----		
Altro (fughe, militari, distribuzione)....		7,6
-----		
Da altre fonti....		95,6
-----		
Processi industriali (industria mineraria)....		30,4
-----		
Agricoltura....		41
-----		
Rifiuti....		7,5
-----		
Altro (solventi, fluorurati)....		16,7
-----		
Crediti di carbonio da JI e CDM....		-- 12
-----		
Totale . . .		528,1

E. dell'obiettivo, stabilito dalla citata legge n. 120/2002, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui la quantità di emissioni assegnata all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO<sub>2</sub>eq., calcolato come media delle emissioni annuali del periodo e, quindi, della necessità di individuare ulteriori

politiche e misure per la riduzione dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una quota pari a 41,0 Mt CO<sub>2</sub> eq., come indicato nella tabella 5;

Tabella 5

scenari di emissione e obiettivo di riduzione al 2008-2012 stabilito dalla legge n. 120/2002 (Mt. CO<sub>2</sub>eq.)

Scenario tendenziale....	579,7
-----	-----
Scenario di riferimento....	528,1
-----	-----
Obiettivo di emissione....	487,1
-----	-----
Ulteriore riduzione necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo....	41,0

F. del potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi di afforestazione e riforestazione nonche' di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, pari a 10,2 Mt CO<sub>2</sub>eq, come riportato nella tabella 6;

Tabella 6

potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio

	Assorbimento (Mt CO <sub>2</sub> eq.)	Investimento pubblico (Meuro) 2004/2012
Art. 3.4 del Prot. di Kyoto: Forest Management....	4,1 (1)	10
-----	-----	-----
Art. 3.4 del Prot. di Kyoto: Terre agricole, pascoli, rivegetazione....	0,1	4,2
-----	-----	-----
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Riforestazione naturale....	3,0	6,5
-----	-----	-----
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti)....	1,0	6,0
-----	-----	-----
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti)....	1,0	200 (2)
-----	-----	-----
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) su aree soggette a dissesto idrogeologico (legge n. 183/1989)....	1,0	300 (3)
-----	-----	-----
Totale . . . .	10,2	526,7

(1) Il parametro tiene gia' conto della revisione di cui alla decisione 11 COP 7. (2) Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avra' la generazione di crediti di carbonio pari a 20 Mt CO<sub>2</sub> (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012). L'investimento

previsto comprende anche le risorse destinate allo scopo dalla programmazione comunitaria 2000-2006. (3) Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avra' la generazione di crediti di carbonio pari a 10 Mt CO<sub>2</sub> (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012). G. della possibilita' di utilizzare integralmente il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio delle attivita' di cui al precedente punto F, subordinatamente alla revisione, entro il 31 dicembre 2006, del limite all'uso della gestione forestale assegnato all'Italia, secondo quanto previsto dalla decisione 11 della COP 7;

H. delle potenzialita' di riduzione delle emissioni, al 2008-2012, corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e 47,8 Mt CO<sub>2</sub>eq. per effetto delle misure individuate nella successiva tabella 7 sezione A), e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO<sub>2</sub>eq. per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso progetti industriali e nel settore forestale nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, come specificato nella stessa tabella 7 sezione B);

Tabella 7

opzioni per ulteriori misure di riduzione delle emissioni	
	Riduzione potenziale (MtCO <sub>2</sub> eq/anno)
A) Opzioni per ulteriori misure nazionali di riduzioni	
Utilizzo di fonti energia	
Settore industriale:	
Sostituzione dei motori industriali con motori ad alta efficienza con risparmio tra 2-7,2 TWh....	1-3,6
Sostituzione del parco trasformatori....	1,0
Standard COSFI con risparmio di 1 TWh....	0,5
Cogenerazione di piccola/media taglia con produzione tra 10-20 TWh....	0,8-1,5
Produzione di energia da biogas da rifiuti solidi urbani e da scarti delle lavorazioni agricole ed agroalimentari pari a 750 - 1.300 MW....	0,9-1,9
Recupero rifiuti nei cementifici....	0,9-1,1
Rinnovabili:	
Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tra 500-1200 MW....	1,5-3,1
Diffusione del solare termico....	0,2

Ricerca e sviluppo nel settore del fotovoltaico, con impieghi di "nicchia"....	0,1
Settore civile:	
Prolungamento decreti efficienza usi finali (MICA 24/4/2001) e misure regionali con risparmi tra 1,5-2,9 MTep/anno....	3,8-6,5
Settore agricoltura:	
Riduzione CO <sub>2</sub> da consumi di energia....	0,28-0,34
Settore trasporti:	
misure tecnologiche:	
Sostituzione auto circolanti con auto a bassi consumi e emissioni (120 g CO <sub>2</sub> /Km) con risparmi tra 1,5-2,5 Mtep....	3,5-6
Miglioramento efficienza energetica dei veicoli da trasporto pesante con risparmio tra 0,1-0,3Mtep....	0,3-0,8
Miscelazione del gasolio per autotrazione con biodiesel fino al 5%....	4
Revisione metodo calcolo tassa proprietà veicoli e correlazione con revisioni periodiche....	1,3
misure infrastrutturali:	
Riorganizzazione traffico urbano....	0,8
Promozione reti ferroviarie regionali e connessioni con parcheggi scambiatori....	0,6
Piani urbani della mobilità (PUM)....	1,5-3
Soluzioni telematiche per i trasporti....	0,5
ricerca e sviluppo:	
Progetti pilota per l'impiego di sistemi di propulsione a idrogeno e a celle a combustibile, per la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i motori auto....	0,1-0,3



Sviluppo e impiego sperimentale di materiali e che consentano la riduzione della massa dei veicoli e dei convogli ferroviari....	02-06
Realizzazione e diffusione di propulsori ottimizzati monofuel metano e monofuel GPL ad iniezione diretta....	0,5-1,2
Da altre fonti	
Settore industriale:	
Riduzione emissioni di processo acido adipico e nitrico....	6,20
Settore agricoltura:	
Riduzione CH <sub>4</sub> dagli stoccaggi delle deiezioni animali....	0,15-0,83
Riduzione N <sub>2</sub> O dai suoli....	0,46
Rifiuti:	
Stabilizzazione frazione organica....	0,64
Altro (solventi, fluorurati)....	
Riduzione emissioni PFC attraverso il riciclaggio dell'alluminio....	0,05
Adozione sistemi di abbattimento e sostanze a minore GWP nella produzione di semiconduttori....	0,02
Riduzione perdite di HFC dai condizionatori degli autoveicoli....	0,65
Riduzione perdite SF <sub>6</sub> dalle apparecchiature elettriche....	0,04
B) Opzioni per l'impiego dei meccanismi ji e cdm	
Assorbimento di carbonio:	
Progetti JI....	2-5
Progetti CDM....	3-5
Progetti nel settore dell'energia:	
Progetti JI di aumento	

dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica e nelle attivita' industriali....	3-10
---	------

Progetti CDM per la produzione di energia da fonti rinnovabili....	1-5
--	-----

Progetti CDM di aumento dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica e nelle attivita' industriali....	1,5-3
---	-------

Progetti JI e CDM di gas flaring e gas venting in pozzi di estrazione del petrolio....	10-20
--	-------

I. dell'accordo politico raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita', che impegna gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo 2004, i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni;

Delibera:

1. E' approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 1 giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.

2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure gia' individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.

Tabella 8

Livelli massimi di emissioni di ghg per il periodo 2008-2012 (Mt CO<sub>2</sub> eq.)

	Emissioni 1990	Livelli max di emissioni GHG 2008-2012
--	----------------	--

Usi energetici di cui::	424,9	444,5
industrie energetiche, di cui:....	147,4	144,4
termoelettrico....	124,9	124,1
raffinazione (consumi diretti)....	18,0	19,2
altro....	4,5	1,1
industria....	85,5	80,2
trasporti....	103,5	134,7
civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)....	70,2	68,0

agricoltura....	9,0	9,6
-----		
altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)....	    9,3	    7,6
-----		
Usi non energetici....	96,1	95,6
-----		
Processi industriali (industria mineraria, chimica)....	    35,9	    30,4
-----		
Agricoltura....	43,4	41,0
-----		
Rifiuti....	13,7	7,5
-----		
Altro (solventi, fluorurati)....	  3,1	  16,7
-----		
Totale . . .	521,0	540,1

3. Nell'ambito della VI Commissione CIPE "Sviluppo Sostenibile", e' istituito un comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonche' della Conferenza Stato-regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:

3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi gia' realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120/2002, da sottoporre all'esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;

3.2 considerati i programmi pilota di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 120/2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilita' e di costi/benefici da effettuare a cura delle amministrazioni interessate - propone alla predetta Commissione il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, propone a questo Comitato l'adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002, tenuto conto del criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.

5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell'Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario (ET), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovra' provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d'intesa con i Ministeri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze:

la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private, gia' realizzate o in corso, nei Paesi Annex I e nei Paesi in via di sviluppo, che possono

generare crediti di emissione, secondo quanto stabilito in ambito comunitario e internazionale;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;

la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor costo incrementale. A questo fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà, tra l'altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca europea degli investimenti, nonché dalle istituzioni finanziarie internazionali.

6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all'interno della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale comunitaria e nazionale.

7. Un'ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.

7.1. Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, presenta a questo Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell'ambito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.

7.2. Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'ambito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la "riforestazione naturale" avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120/2002.

7.3. Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza l'inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia.

7.4. Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

8. Per l'anno 2003 agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto

previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si fara' fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.

9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell'economia e delle finanze dovra' prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l'individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

10. L'attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sara' assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato  
Tremonti

Il segretario del CIPE  
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2  
Economia e finanze, foglio n. 71